

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 9<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Industria, Commercio interno ed estero, Turismo)

MERCOLEDÌ 30 NOVEMBRE 1966

(49<sup>a</sup> seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BUSSI

### INDICE

#### DISEGNO DI LEGGE

« Modifica dell'articolo 13 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, in materia di brevetti per marchi d'impresa » (1782) (D'iniziativa del deputato Bima) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 539, 540, 541, 542
AUDISIO . . . . .	540, 541
MALFATTI, Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato	540, 541, 542
VERONESI . . . . .	540, 542
ZANNINI, f.f. relatore . . . . .	541

La seduta è aperta alle ore 11,05.

Sono presenti i senatori: Audisio, Bernardi, Bussi, Cerretti, Forma, Francavilla, Giuntoli Graziuccia, Mammucari, Mongelli, Montagnani Marelli, Passoni, Perugini, Secci, Trabucchi, Vacchetta, Vecellio, Veronesi e Zannini.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Berlanda e Bernardinetti sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Pennacchio e Cagnasso.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato Malfatti.

MONTELLI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del deputato Bima: « Modifica dell'articolo 13 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, in materia di brevetti per marchi d'impresa » (1782) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa del deputato Bima: « Modifica dell'articolo 13 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, in materia di brevetti per marchi d'impresa », già ap-

9<sup>a</sup> COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)49<sup>a</sup> SEDUTA (30 novembre 1966)

provato dalla Camera dei deputati.

Data l'assenza del relatore, senatore Bernardinetti, se non si fanno osservazioni, assumerà tale compito il senatore Zannini.

Continuiamo la discussione sul disegno di legge.

**V E R O N E S I .** Dichiaro di astenermi dal voto del disegno di legge n. 1782 all'esame della Commissione industria del Senato in sede deliberante, perchè esso mi rende fortemente perplesso.

È da ricordare in via preliminare come possano ricorrere vari rapporti tra nomi, ditte, sigle ed insegne ed un marchio anteriore altrui.

Infatti, accanto a nomi, ditte, sigle ed insegne uguali o simili ad un marchio anteriore altrui, se ne hanno altri che sono parzialmente uguali o simili, in quanto, integrati con idonee aggiunte, vengono a costituire un complesso fonetico indiscriminato.

La proposta di legge in questione abroga l'ultimo comma dell'articolo 13 del regio decreto n. 929 del 1942, stabilendo che i titolari di un nome, ditta, sigla od insegna uguale o simile a quella già usata da altri come marchio anteriore non possono usare dette denominazioni, adottandole come marchio per contraddistinguere i propri prodotti di genere affine, anche se le denominazioni medesime risultino differenziate nel senso sopracitato.

Il provvedimento proposto implicitamente interferisce, per analogia, anche con le denominazioni sociali, pregiudicando diritti quesiti.

Sembrerebbe opportuno inserire una adeguata norma di diritto transitorio, ad evitare che vengano ingiustamente lesi marchi finora validamente registrati ed usati ai sensi del vigente articolo 13 che, nella nuova disciplina, sarebbero colpiti da nullità, sopravvenuta in epoca postuma, con pregiudizio dell'avviamento commerciale.

Resterebbe quindi sacrificato, senza indennizzo, un diritto patrimoniale soggettivo. Sarebbe stato necessario che, sul punto, si fosse chiaramente espressa la Commissione giustizia, ma questa non ha espresso nessuna dogianza; ora poichè da un lato esiste

una certa urgenza di concludere l'*iter* di questo disegno di legge così come proposto e dall'altro rimangono in me le perplessità di cui sopra, mi asterrò dalla votazione.

**A U D I S I O .** Signor Presidente, quando in una legge adoperiamo i termini « eguale o simile », ritengo che non si faccia una cosa giuridicamente ammissibile; infatti a chi diamo la facoltà di riconoscere questa egualanza o questa simiglianza? È tutta qui la ragione del contendere.

V'è poi una ragione di fondo su cui devo richiamare l'attenzione della Commissione, e cioè che è bene smetterla con queste leggi fatte *ad hoc*; invece dobbiamo dire che, se il regio decreto non va più bene, deleghiamo il Governo a presentarci un nuovo testo. Comunque noi non possiamo approvare un disegno di legge come questo; in una tale formulazione passano molte cose che, se foste piemontesi come me, certo comprendereste altrettanto bene.

Quindi se il disegno di legge in discussione dovesse arrivare alla votazione, ci sentiremo costretti a chiederne il rinvio in Assemblea.

**P R E S I D E N T E .** Prima di arrivare, però, ad una tale decisione, c'è sempre la possibilità di introdurre delle modifiche che il senatore Audisio potrebbe accennarci — di una ha già detto — in modo da ristudiare, eventualmente, la materia.

Credo che non sia affatto necessario che di questo disegno di legge debba per forza occuparsi l'Aula come se non ne fossimo capaci noi.

**M A L F A T T I , Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.** Credo che alcune delle preoccupazioni manifestate ora possano essere superate con un testo che, poi, rapidamente, illustrerò.

Comunque, per quanto riguarda la questione sollevata dal senatore Audisio, cioè la questione dello « eguale o simile », poichè è materia commerciale, non v'è dubbio che, da un punto di vista di merito, la distinzione fra i due termini abbia senz'altro significato. Non sono due casi diversi che vogliamo di-

9<sup>a</sup> COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)49<sup>a</sup> SEDUTA (30 novembre 1966)

sciplinare: per il caso della concorrenza sleale il senatore Trabucchi nella precedente seduta richiamava le norme del Codice civile. D'altronde non c'è bisogno di eccitare la fantasia per trovare o immaginare nomi simili a quelli di prodotti già affermati sul mercato. Aggiungo, poi, che la parola « simile » non è la prima volta che viene usata nella legislazione italiana.

**AUDISIO.** Ma non credo davvero che si trovi unita ad « uguale ». Comunque vorrei dare lettura dell'articolo 13 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929: « La tutela del diritto alla ditta, sigla od insegna è indipendente dalla sua inclusione nel marchio e dal brevetto pel marchio stesso. »

Coloro ai quali spetta il diritto alla ditta, sigla od insegna, hanno anche la facoltà esclusiva di farne uso come marchio, per la loro industria o il loro commercio. Il proprio nome, o la sigla corrispondente, può essere usato come marchio. Quando però questo sia costituito dallo stesso nome, ditta, sigla o insegna usati da altri marchi in un marchio anteriore, per prodotti o merci dello stesso genere, deve essere accompagnato da elementi idonei a differenziarlo ».

Allora dico: perchè dobbiamo modificare una cosa che, nella legge precedente, è così chiara?

**MALFATTI**, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Credo che il testo che vorrei proporre possa superare certe difficoltà: « Coloro ai quali spetta il diritto al nome, alla ditta, sigla o insegna, hanno la facoltà esclusiva di utilizzarla come marchio per la loro industria o il loro commercio, purchè non siano uguali o simili a quelli usati da altri in un marchio anteriore per prodotti o merci dello stesso genere. »

La disposizione del comma precedente non si applica ai marchi per i quali sia stato già concesso brevetto o per i quali sia stata già depositata domanda di brevetto al momento dell'entrata in vigore della presente legge ».

Questo allo scopo di salvaguardare i diritti quesiti; per quanto riguarda il passato questa legge non si applica nel caso di mar-

chio che sia stato depositato per il brevetto; quindi in questo modo non si viene a creare una situazione di danno.

**AUDISIO.** Però anche in questa nuova formulazione esiste l'ambiguità dello « eguale o simile »! Se impianto una fabbrica di detergivi e definisco il prodotto « oro », chi potrà giudicare se si tratta di egualanza o di simiglianza?

**MALFATTI**, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Ma ci penserà la Magistratura!

**PRESIDENTE.** Abbiamo un emendamento presentato dal Governo che, evidentemente, deve essere bene esaminato, proprio perchè ritengo che possa appagare i desideri e le osservazioni dei singoli colleghi.

Do, quindi, la parola al senatore Zannini perchè faccia il punto della situazione.

**ZANNINI**, *f. f. relatore*. Mi preme risalire alla origine di questo provvedimento. Che una legge del 1942 possa essere considerata ancora valida a distanza di oltre venti anni con tutti i cambiamenti avvenuti nel settore commerciale e con tutte le altre leggi e sistemi nuovi, specialmente in campo europeo, è — quanto meno — discutibile.

L'esperienza ha dimostrato che proprio questo articolo 13 si è rivelato inefficace alla tutela delle ditte serie, per cui si è cercato di eliminare una certa confusione determinatasi in questo campo ed è questo lo scopo al quale tende il provvedimento al nostro esame, cioè la tutela del consumatore, specialmente sul mercato internazionale. Abbiamo potuto constatare come alcune ditte sorte in questi anni in alcuni settori — sia pur seriamente, ma abbastanza in fretta — abbiano usufruito della possibilità che c'era di giostrare sull'articolo 13 e, appoggiandosi a nomi già noti, abbiano creato delle situazioni che, se in un primo momento si sono manifestate a loro vantaggio, in definitiva si sono, poi, risolte in un danno per la nostra intera produzione.

Mi sembra, quindi, che la proposta fatta ora dal Ministero sia valida ad evitare con-

9<sup>a</sup> COMMISSIONE (Ind., comm. int. ed est., tur.)49<sup>a</sup> SEDUTA (30 novembre 1966)

fusioni. D'altronde le altre legislazioni sono molto più serie in merito; quella francese, ad esempio, nega rigidamente, *tout court*, la possibilità di una qualsiasi imitazione.

Nella legislazione precedente era prescritto che colui il quale si serviva di un nome simile od uguale a quello già noto, doveva precisare che si trattava di prodotto diverso; ma a tale adempimento si provvedeva con delle scritture talmente piccole e insignificanti che nessuno le notava o le leggeva; tuttavia il diritto era salvo!

La formulazione pervenutaci dalla Camera è, a mio giudizio, un tentativo di mettere in chiaro la situazione. Comunque, a proposito del testo presentato dal Sottosegretario, mentre mi risulta chiaro e sono d'accordo sul primo comma, non capisco altrettanto bene il secondo comma.

**V E R O N E S I .** Il secondo comma è opportuno perchè serve a salvaguardare i diritti quesiti ed evita le confusioni.

**M A L F A T T I , Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.** Con questa norma transitoria si vuole impedire la retroattività della legge, cioè,

come ha già ben detto il senatore Veronesi, si vogliono rispettare i diritti quesiti. D'altronde è evidente che la materia, per quanto riguarda il passato, non deve essere sottratta a qualsiasi disciplina.

**V E R O N E S I .** Anche io avevo pensato ad una legge transitoria, ed è per questo che ho dichiarato di astenermi dal voto; comunque mi pare che la dizione, così come è stata formulata, sia la più tranquillante.

**P R E S I D E N T E .** Poichè è stato presentato un nuovo testo che in parte soddisfa, ma che in parte deve essere ancora esaminato a fondo, propongo alla Commissione di nominare una Sottocommissione composta dal relatore Bernardinetti e dai senatori Audisio, Trabucchi, Veronesi e Zannini i quali potrebbero riferire al più presto.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è pertanto rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 11,35.*

---

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari